
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Espropriazione presso terzi, art. 548 c.p.c.: la delibazione del giudicante può concernere solo il rapporto sostanziale intersoggettivo corrente tra il debitore ed il terzo

L'oggetto della controversia ex [art. 548 c.p.c.](#) è rappresentato esclusivamente dall'accertamento della situazione sostanziale di cui è titolare il debitore esecutato nei riguardi del terzo pignorato. La delibazione del giudicante può quindi concernere solo il rapporto sostanziale intersoggettivo corrente tra il debitore ed il terzo, rapporto valutato nella sua interezza, cioè in tutti i suoi fondamentali elementi conformativi (l'an, il quantum, il quomodo e la causa, vale a dire il fatto generatore della situazione creditoria del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato), elementi che, per altro verso, costituiscono, sotto forma di petitum e di causa petendi, il contenuto tipico della domanda introduttiva del giudizio di accertamento. Va quindi escluso che in detta causa possano essere formulate domande di natura diversa (volte ad accertare pretese di qualsivoglia natura del creditore procedente nei confronti del debitore o del terzo) oppure possano essere sollevate questioni costituenti materia tipica delle opposizioni esecutive o, comunque, tese a porre in discussione la praticabilità dell'azione in executivis esperita (come, ad es., eccezioni sulla pignorabilità dei crediti, sull'attuale sussistenza del credito del

pignorante o sul suo diritto di procedere ad esecuzione forzata, su eventuali nullità o irregolarità formali del processo esecutivo o della dichiarazione del terzo pignorato).

Tribunale di Salerno, sezione terza, sentenza del 23.10.2015, n. 4385

...omissis...

1. Questioni preliminari

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della xxx socio amministratore illimitatamente responsabile della xxxxx che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita;

2. Sulla domanda di accertamento dell'obbligo del terzo.

La domanda di accertamento deve essere rigettata.

Va infatti evidenziato che, in virtù dei criteri di distribuzione dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nella lite ex art. 548 c.p.c., incombe sul creditore, attore in accertamento, la dimostrazione della esistenza e della entità del credito e dell'appartenenza al patrimonio del debitore della res staggita (ex plurimis, Cass., 8/6/94 n. 5547; Cass. 15/6/64 n. 1498); nel caso di specie non si ritiene che l'attore abbia adempiuto a tale onere.

Ed infatti occorre innanzi tutto precisare che oggetto dell'accertamento del presente giudizio è l'esistenza, al momento del pignoramento (o successivamente), di un credito a favore di xxxxxxxx socio amministratore illimitatamente responsabile della xxxxxxx. sas ed a carico della xxx

Nel giudizio ex art. 548 c.p.c., infatti, il creditore agisce iure proprio al fine di accertare se il terzo abbia nella propria disponibilità somme del debitore e, in caso positivo, l'ammontare delle dette somme. Nel disegno codicistico (anteriore alla riforma intervenuta con l. 228/12, non applicabile, *ratione temporis*, al presente giudizio), infatti, il pignoramento presso terzi si configura come una fattispecie complessa a formazione progressiva, la quale si perfeziona con la puntuale individuazione dell'esistenza- solo affermata nell'atto ex art. 543 c.p.c. - dei beni asserviti ad esproprio e della loro appartenenza al debitore esecutato, da realizzarsi attraverso le due modalità tra di loro alternative della dichiarazione del terzo o - nelle ipotesi di mancata cooperazione del terzo - della sentenza emessa a definizione del giudizio, svolto nelle forme della cognizione piena, di accertamento dell'obbligo del terzo.

Come si evince dall'illustrata strumentalità teleologica ed altresì dalla rubrica ("Accertamento dell'obbligo del terzo") e dal contenuto ("il giudice, sé accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo") dell'art. 549 c.p.c., l'oggetto della controversia ex art. 548 c.p.c. è rappresentato esclusivamente dall'accertamento della situazione sostanziale di cui è titolare il debitore esecutato nei riguardi del terzo pignorato (sull'argomento, ex plurimis, cfr. Cass., 6/12/2007 n. 25741; Cass., 26/7/2005 n. 15615; Cass., SS.UU., 18/10/2002 n. 14831; Cass. 2/4/2001 n. 4801).

In altri termini, nella parentesi cognitiva in discorso, la delibazione del giudicante può concernere solo il rapporto sostanziale intersoggettivo corrente tra il debitore ed il terzo, rapporto valutato nella sua interezza, cioè in tutti i suoi fondamentali elementi conformativi (l'an, il quantum, il quomodo e la causa, vale a dire il fatto generatore della situazione creditoria del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato), elementi che, per altro verso, costituiscono, sotto forma di *petitum* e di *causa petendi*, il contenuto tipico della domanda introduttiva del giudizio di accertamento.

Proprio il delineato tema decisionale della lite ex art. 548 c.p.c. (declaratoria sulla esistenza ed entità della obbligazione del terzo pignorato verso il debitore esecutato) e la sua funzionale destinazione all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione esclude che in detta causa possano essere formulate domande di natura diversa (volte ad accertare pretese di qualsivoglia natura del creditore precedente nei confronti del debitore o del terzo: Cass., 30/5/2000 n. 7192; Cass., 22/1/1990 n. 320; Cass. 17/10/1992 n. 1140) oppure possano essere sollevate questioni costituenti materia tipica delle opposizioni esecutive o, comunque, tese a porre in discussione la praticabilità dell'azione in executivis esperita (come, ad es., eccezioni sulla pignorabilità dei crediti - Cass., 12/3/2004 n. 5153 e Cass. 27/1/2009 n. 1949 -, sull'attuale sussistenza del credito del pignorante o sul suo diritto di procedere ad esecuzione forzata - Cass., 17/10/1992 n. 11403-, su eventuali nullità o irregolarità formali del processo esecutivo o della dichiarazione del terzo pignorato: Cass., 4/2/2004 n. 2067; Cass., 8/1/2004 n. 101).

Sgombrato in tal modo il campo da tutte le questioni riguardanti i rapporti strutturali tra l'esecutato; ed il terzo, occorre solo accertare se vi è un debito della società xxxxxx xxxnon si ritiene che la prova sia stata raggiunta. Ed infatti, proprio in forza della cessione del ramo di azienda del 19/09/2006 risulta dall'articolo 3 che la cessionari ebbe a pagare l'intero prezzo allorché la parte alienante dichiara " rilascia ampia liberatoria quietanza salvo il buon fine dell'assegno".

Null'altro è detto e documentato in ordine al pagamento rateizzato dell'importo. Il pagamento dell'intero prezzo è confermato dal legale rappresentante sigxxxx il quale in sede di interrogatorio dichiara che la società dallo stesso rappresentata è debitrice nei confronti dell'esecutata di alcuna somma; che il prezzo di acquisto fu interamente pagato mediante assegni bancari; di essere a sua volta creditore dell'esecutata di somme per spese legali.

Non risulta affatto dimostrato che il terzo ha trattenuto delle somme al fine di garantirsi che la società cedente estinguesse tutti i suoi debiti maturati alla data del 31/07/2006; lo stesso articolo 6 della cessione prevede unicamente l'obbligo per la società venditrice di estinguere tutti i debiti maturati sino alla data del 31 luglio 2006. Va altresì sottolineato che l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata presentazione o risposta all'interrogatorio (ovvero, alla mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c.) l'effetto della confessione/ma dà la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio imponendogli, comunque, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. 14/2/2007 n. 3258).

Orbene, nel caso di specie, non è possibile ritenere provati i fatti oggetto del giudizio sia sulla base dell'interrogatorio reso, sia sulla base dell'atto di cessione di azienda intercorso ben quattro anni prima del pignoramento sia in base all'assenza di ulteriori mezzi di prova e neppure richiesti dall'attore.

Insomma, nel caso di specie, non è dato comprendere con chiarezza la causa, né quale sia l'entità del credito che si intende pignorare. Si tratta, peraltro, di elementi essenziali anche con riguardo all'efficacia dell'accertamento nel procedimento esecutivo, giacché una decisione assolutamente generica sia con riguardo alla natura del rapporto sia all'entità del credito non sarebbe di alcuna utilità per il creditore.

Alla luce di tutto quanto esposto, quindi, deve ritenersi che l'attore non abbia soddisfatto l'onere della prova che grava su di lui e che, per questo motivo, la domanda di accertamento debba essere rigettata.

Sulle spese di lite

In ordine alle spese di giudizio deve osservarsi che, anche per l'accertamento dell'obbligo del terzo, sussiste il principio della soccombenza, con la conseguenza che, in caso di esito negativo del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico dell'attore o possono al più essere compensate, mentre non può disporsi la condanna del terzo al pagamento delle stesse (cfr. Cass. 10/2/72 n. 359 e Cass. 22/1/98 n. 588).

Nel caso di specie, si ritengono sussistenti comunque motivi idonei a giustificare la compensazione integrale, atteso che, se è vero che l'attore è risultato soccombente, è

del pari vero che il terzo non ha comunque fatto pervenire la dichiarazione al creditore in tempo utile per il deposito nella procedura esecutiva. E' evidente che un sollecito adempimento di tale onere da parte del terzo avrebbe potuto evitare l'introduzione del presente giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale di Salerno, in persona del G.O.T. Giuseppe Ruggiero, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 20001259/2010 del xx avente ad oggetto accertamento dell'obbligo del terzo, pendente tra xxxx xxx e xxx. (terzo pignorato), rigettata ogni contraria istanza, così provvede: rigetta la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo; compensa interamente tra tutte le parti le spese di giudizio.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola